

I rischi penali in caso di accordi di ristrutturazione mediante strumenti finanziari partecipativi

di Filippo Cocco (*)

Di particolare attualità è il tema relativo ai profili di criticità penalmente rilevanti in capo all'amministratore d'azienda in sede di accordo di ristrutturazione del debito con ricorso all'art. 182-bis l.f. anche mediante strumenti di partecipazione finanziaria, in particolare modo qualora l'azienda si trovi nei termini di quanto normato dal Codice civile in caso di riduzione del capitale per perdite e di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

La procedura in caso di accordi di ristrutturazione dei debiti

In linea generale, va chiarito che la procedura di ricomposizione della crisi d'impresa di cui all'art. 182-bis l.f. rientra nella *species* del concordato preventivo e mira alla formalizzazione di un accordo stragiudiziale con una parte consistente dei creditori, al fine di risolvere la crisi aziendale prima che esiti nella dichiarazione di fallimento. Trattasi di *iter* che postula il deposito, avanti al Tribunale territorialmente competente, di apposita domanda di omologazione del citato accordo di ristrutturazione, nonché di una relazione in grado di confermare la veridicità dei dati aziendali offerti e dell'attuabilità dell'accordo intervenuto, unitamente al deposito dei documenti di cui all'art. 161 l.f. Si è, dunque, di fronte ad una procedimentalizzazione della gestione della crisi d'impresa che consta di una prima fase stragiudiziale caratterizzata dalla ricerca di un accordo con il ceto creditizio, e da una successiva fase giudiziale davanti al Tribunale che dovrà provvedere, previa verifica della regolarità formale, tecnica e giuridica, alla relativa omologazione dell'accordo di ristrutturazione così formulato. Vale precisare che dal deposito della domanda di omologazione dell'accordo, si realizza l'effetto descritto all'art. 182-sexies l.f. che prevede un

congelamento degli obblighi di capitalizzazione della società *ex artt.* 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del Codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda, l'applicazione dell'art. 2486 del Codice civile che prevede espressamente che "gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale".

Le iscrizioni potenzialmente riscontrabili

La particolare ricorrenza, nel caso sottoposto a vaglio, della procedura di cui all'art. 182-bis l.f. richiama, in linea di teoria generale, l'applicazione della previsione di cui all'art. 236 l.f.: disciplina ancora vigente in considerazione della circostanza per cui la maggior parte del *corpus* del Codice della crisi d'impresa, e relative disposizioni penali peraltro tendenzialmente iterative di quelle fallimentari, entrerà in vigore solo dal 15 agosto 2020. La disposizione citata presenta il seguente tenore: "È punito con la reclusione da uno a cinque anni

Nota:

(*) *Avvocato penalista*

l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria di amministrazione controllata, si attribuisce attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

- le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
- la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
- le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;
- le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.

Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4)".

Si precisa, fin da ora, che per risalente eppure incontestata giurisprudenza di legittimità (1), peraltro recentemente ribadita (2) risulta pacifico che il soggetto attivo del reato di cui all'art. 236, comma 1, l.f. sia esclusivamente l'imprenditore individuale, risolvendosi, pertanto, qualsiasi ampliamento estensivo verso altri soggetti aventi rapporto organico con la società (ad esempio amministratore) in un'operazione analogica in *malam partem* e, dunque, vietata. Il che porta ad escludere, *prima facie*, la possibilità di ravvisare la condotta descritta al comma 1. Ciò detto, tuttavia, al comma 3 dell'art. 236 citato viene espressamente previsto, richiamando il comma 2, n. 1, che in caso di accordo di ristrutturazione, siano applicabili nei confronti di "amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società" le incriminazioni contemplate agli artt. 223 e 224 l.f., ovvero le ipotesi di bancarotta impropria fraudolenta e semplice e poiché nello specifico dell'accordo di ristrutturazione, l'art. 236 l.f. fa salva espressamente l'applicabilità degli artt. 223 e 224, ne consegue che ogni condotta rivolta a commettere i reati previsti dalle norme

suddette, in qualunque momento attuata (perfino prima dell'omologazione e/o durante lo svolgimento della procedura), divenga perseguibile dal giudice penale. Tali previsioni normative vanno, altresì, coordinate con la specifica esenzione prevista dall'art. 217-bis l.f.: "Le disposizioni di cui all'art. 216, terzo comma, e art. 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'art. 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis o del piano di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'art. 12 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'art. 182-*quinquies* e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'art. 22-*quater*, comma 1, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti". L'intervenuta omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f., dunque, comporta esenzione dai reati di bancarotta preferenziale di cui all'art. 216, comma 3, e bancarotta semplice ex art. 217 l.f., rispettivamente richiamati dalle incriminazioni potenzialmente applicabili al caso di specie, per effetto dell'art. 236, di cui agli artt. 223, comma 1 e 224, n. 1, l.f.

Il che significa che il novero dei reati eventualmente ravvisabili risultano essere:

- bancarotta fraudolenta ex artt. 236, comma 3 in relazione all'art. 223 l.f. per condotte distrattive, dissipative descritte ai commi 1 e 2 del richiamato art. 216 (rimanendo esclusa l'ipotesi di bancarotta preferenziale per l'esenzione ex art. 216, comma 3, e 217-bis l.f.) e, ancora, ai sensi dell'art. 223, comma 2, l.f. n. 1) per commissione di reati societari e n. 2) per avere cagionato

Note:

- (1) Sez. 5, n. 14773 del 2 giugno 1989, Danesi, Rv. 182422.
 (2) Cass. penale, Sez. V, 10 luglio 2018, n. 42591.

con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società;

- bancarotta semplice *ex artt.* 236, comma 3 in relazione all'art. 224, n. 2) l.f. per aver "concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge" laddove l'ipotesi descritta al n. 1 che opera un rinvio alle condotte dell'art. 217, risulta coperto da esenzione *ex art.* 217-*bis* l.f.

Si precisa che tali titoli di reato non rientrano nell'elenco dei delitti *ex D.Lgs. n. 231/2001* che estendono responsabilità penale anche alla persona giuridica che ha tratto beneficio e vantaggio dalla condotta monosoggettiva realizzata dall'autore intraneo alla società stessa. Il che significa, che, comunque, anche volendo ipotizzare la realizzazione dei titoli di reato come sopra enucleati, non sarebbero previste forme di responsabilità di tipo penale a carico della società. Per contro, è necessario valutare se vi possano essere profili di criticità a carico dell'amministratore, in ragione delle condizioni di attuazione contemplate nell'accordo di ristrutturazione la cui analisi sarà sempre elemento fondamentale da cui fare discendere o meno eventuali responsabilità penalmente rilevanti. Venendo alla declinatoria pratica, non sarà superfluo precisare che, rispetto alla tipologia di potenziali illeciti penali tra quelli sopra espressamente indicati, invero, l'analisi perimetrale suggerita, impone sempre di concentrare il cuore del quesito alla valutazione se vi possano essere profili di responsabilità di tipo colposo in capo all'amministratore, discendente, appunto, dall'approvazione, nell'interesse della società e conseguente attuazione, del piano di ristrutturazione. La chiosa sopra emarginata acquisisce un contenuto estremamente pregnante alla luce di uno spettro, invero assai ampio e sfuggente ad una qualche elencazione analitica, di doveri giuridici prescritti *ex lege* estremamente rigorosi e penetranti in capo all'amministratore, anche in costanza della crisi d'impresa, come formalizzati tipicamente dagli artt. 2392 e 2486 c.c. In merito, si richiama espressamente la previsione dell'art. 2392, comma 2, c.c. che prevede che gli amministratori sono "solidalmente responsabili, se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o, se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento

o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose". L'eventuale inottemperanza di tali doveri giuridici causalmente efficiente nella produzione o aggravamento del dissesto della società, sarebbe penalmente rilevante *ex art.* 236, comma 3, in relazione all'art. 224, n. 2) l.f.: unica fattispecie di reato potenzialmente ravvisabile che viene punita a titolo di colpa per violazione, propriamente, dei doveri giuridici come prescritti *ex lege*. Doveri giuridici che, dunque, sarà necessario enucleare per valutare se, caso per caso, siano stati scrupolosamente osservati o se debbano essere attivati e attuati rispetto a quanto emerso dalle condizioni contemplate nell'accordo di ristrutturazione.

Doveri dell'amministratore ed interessi protetti nella gestione della crisi d'impresa

È necessario, in merito a quanto sopra epigrafato, partire dalla ricostruzione dei doveri che gli amministratori sono tenuti a perseguire ed a proteggere in situazioni di crisi: in tali circostanze, infatti, risalta il tradizionale compito dell'organo amministrativo di fissare un filtro tra la soddisfazione dell'interesse dei soci e la protezione degli interessi dei terzi ed in particolare dei creditori. In effetti, allorquando la società subentra in una situazione di insolvenza in termini di sbilancio patrimoniale (insufficienza dell'attivo a coprire il passivo) o sia prossima ad accostarsi ad essa, i soci non possono più vantare alcuna aspettativa sul patrimonio della società, mentre ai creditori spetta ogni incremento del suo valore, almeno sino a che essa non recuperi la propria capienza. In tali termini, i creditori non sono incentivati, in senso assoluto, a massimizzare il valore complessivo del patrimonio sociale: costoro, infatti, non si appropriano dell'intero guadagno di quest'ultima, come avviene per i soci, ma della sola parte corrispondente alle loro pretese. Se così è, il mutamento dell'interesse da soddisfare in situazioni di crisi, da quello dei soci a quello dei creditori, rischia di non assicurare il perseguimento di politiche imprenditoriali efficienti, favorendo, tra l'altro, la prematura liquidazione concorsuale delle imprese, piuttosto che la loro riorganizzazione. Viceversa, ai soci può e deve continuare ad essere riconosciuta, in tali frangenti, la posizione di *residual claimants*, sia pure in senso potenziale, sicché è sempre nei loro

confronti che l'attività gestoria dovrebbe dirigersi, così da salvaguardare i valori attivi ancora esistenti nel patrimonio sociale. Una conclusione, questa, che si sposa con l'opinione secondo cui il risanamento dell'impresa rappresenta l'oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, in quanto espressione del dovere di attuare l'oggetto sociale e di perseguire lo scopo lucrativo con la diligenza professionale richiesta, a tutela diretta dell'interesse dei soci ed indiretta dei creditori. Ne consegue che i doveri fiduciari degli amministratori mantengono, anche in situazioni di crisi, quali destinatari principali i soci, continuando l'interesse dei creditori ad operare come limite esterno, da ricostruire in termini di migliore protezione, ma non di promozione. Ne discende, ancora, la piena legittimità e persino la doverosità dei tentativi di condurre la società al di fuori di tali situazioni e di conseguire obiettivi di risanamento, purché gli stessi siano conformi ai principi di corretta amministrazione, sotto il profilo della ragionevolezza delle decisioni gestorie che ci si accinge ad assumere. L'accesso alla procedura e, peraltro, già la fase della trattativa antecedente, segna una nuova "epoca": sorge da qui l'esigenza di assicurare la transizione da un sistema di governo, quello societario, finalizzato al perseguimento dell'interesse dei soci, ad un altro, quello "concorsuale", finalizzato al soddisfacimento (anche, o solo) dell'interesse dei creditori. Tanto lascia intravedere lo spazio per un mutamento di paradigma dei doveri degli amministratori di una società, già in caso di sua sottoposizione o, comunque, imminente, alla procedura, in specie per quel che concerne il limite funzionale costituito dagli interessi da perseguire. L'interesse dei creditori, infatti, ad accettare una soluzione più vantaggiosa rispetto alla liquidazione fallimentare o all'esecuzione individuale convive con l'interesse del debitore a conseguire per il tramite della procedura alcuni vantaggi immediati - si pensi alla previsione di cui al citato art. 182-*sexies* l.f. - oltre a quello più generale a gestire la crisi evitando la dichiarazione di fallimento, se in stato di insolvenza, o l'esecuzione forzata, se in stato di crisi senza insolvenza, serbandosi per sé, in ogni caso, una parte del patrimonio. Se tale è il quadro di riferimento, che consente indirettamente ai soci, in virtù delle regole societarie, di proporre un piano di regolazione della crisi ed ai creditori di ottenere le corrette informazioni e di esprimersi

conseguentemente, eventualmente presentando proposte concorrenti, può ritenersi fondata, anche a seguito del D.L. n. 83/2015, l'opinione circa la spettanza in capo agli amministratori del compito di comporre l'interesse degli uni e degli altri perseguendo l'obiettivo della massimizzazione del patrimonio. Ciò che, in effetti, le procedure concordatarie di tipo negoziale, quale quella prevista dall'art. 182-*bis* l.f., realizzano, in specie allorquando perseguono obiettivi di riorganizzazione dell'impresa in crisi, è la ricomprensione dei creditori nel novero dei soggetti interessati all'attività ed ai suoi risultati, e non un'automatica sostituzione di costoro ai soci, quali destinatari dell'attività di gestione, trovando, così, conferma che, anche in caso di assoggettamento ad una fase procedimentalizzata di gestione della crisi, la partecipazione sociale resta, in linea di principio, espressione di un interesse correlato alla produzione di utili futuri. Sotto i profili evidenziati, è da condividere l'idea secondo la quale il criterio del "miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori" sia correttamente da intendersi quale mero parametro di cui tenere conto nell'ambito di una comparazione tra più soluzioni alternative tra loro, in modo che la strada prescelta risulti non la migliore in assoluto (*best solution*), ma quella migliore rispetto alle alternative disponibili (*better solution*).

Eventuale ricorrenza di profili penali conseguenti alla valutazione delle condizioni di attuazione del piano

Nel contesto così delineato, dunque, il corretto adempimento dei doveri giuridici imposti *ex lege* sull'amministratore può, già, in qualche modo misurarsi con la valutazione dello stesso contenuto dell'accordo di ristrutturazione. Laddove, infatti, le condizioni previste nel piano di ristrutturazione siano scarsamente razionali e attuabili, pure in ipotesi giustificata dalle condizioni patrimoniali della società, sarà dimostrato che esse sono il risultato della ritardata percezione della crisi da parte degli amministratori e, dunque, della mancata e tempestiva adozione di un piano di risanamento ragionevole: entrambi questi aspetti identificabili alla stregua di violazioni del dovere di diligente e corretta gestione dell'impresa, inteso quale dovere di perseguimento

dell'oggetto sociale, a tutela diretta dell'interesse dei soci ed indiretta di quello dei creditori. Configurandosi, in sostanza, un'ipotesi di responsabilità per aver causato o concorso a causare o aggravare lo stato di crisi rilevante ex artt. 236, comma 3, e 224, n. 2 l.f.

Elemento dirimente in questa ipotesi sarà l'elaborato dell'attestatore, la cui attenta analisi potrà fugare qualsivoglia dubbio in ordine all'eventuale sussistenza di responsabilità penali, atteso l'apprezzamento e la stima di condizioni razionali di attuazione del piano tali da far denotare il corretto adempimento del dovere di diligente e corretta gestione dell'impresa. Si rammenta che l'art. 236 cit., nel prevedere l'applicazione dell'art. 224 l.f. "nel caso di accordo di ristrutturazione", si riferisce non solo ai fatti commessi *ante* procedura, ma - com'è desumibile dallo stesso tenore letterale della norma - anche ai fatti commessi "attraverso la procedura", indebitamente strumentalizzata a fini illeciti. Ciò posto, va valutata se, alla stregua delle condizioni di attuazione del piano industriale di risanamento, si possa affermare che il ricorso a tale accordo sia stato fatto in via strumentale al fine di beneficiare della sterilizzazione temporanea degli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 182-*sexies* l.f., soprattutto, alla luce del dato cronologico per cui già prima del momento di presentazione della domanda di omologa, risultava ancora in corso di attuazione il provvedimento di riduzione delle perdite di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.

Nell'ipotesi di mancata omologazione della domanda, si dovrà valutare la ricorrenza di una responsabilità - civilistica dell'organo amministrativo, che abbia presentato una domanda *ab origine* inammissibile, per beneficiare illegittimamente del regime di sospensione. Se, poi, tale condotta che si appalesa in violazione dei doveri giuridici che gravano sull'amministratore, dovesse avere aggravato il dissesto della società, ad esempio per i costi sostenuti per la procedura rivelatasi inutile in quanto manifestamente inammissibile, non è di certo da escludere la sussistenza della previsione sanzionata dal più volte richiamato art. 236, comma 3 in relazione all'art. 224, n. 2 l.f. Tuttavia, ciò postula, a monte, la manifesta inammissibilità della domanda. Nell'*excursus* ricognitivo di quello che è il coacervo di doveri giuridici sussistenti in capo all'amministratore, anche nella fase della gestione della crisi d'impresa, vale richiamare

quanto detto a proposito della sussistenza di un mutato quadro di riferimento, che consente indirettamente ai soci, in virtù delle regole societarie, di proporre un piano di regolazione della crisi, e ai creditori di ottenere le corrette informazioni e di esprimersi conseguentemente, con identificazione del dovere giuridico dell'amministratore del compito di comporre l'interesse degli uni e degli altri, perseguendo l'obiettivo della massimizzazione del patrimonio.

Inoltre, vale richiamare quanto già valorizzato dal comma 2 dell'art. 2392 c.c. a proposito del fatto che gli amministratori sono "solidalmente responsabili, se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o, se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose". Nell'alveo così emarginato, preme richiamare l'attenzione, per il profilo di specifica attinenza all'analisi dell'attuabilità giuridica e di eventuali connessi profili di anti-giuridicità penale, sulle condizioni di attuazione del piano e, in particolare, sull'emissione degli strumenti finanziari partecipativi (SFP). Occorre ricordare, sul punto, che l'art. 2346 c.c. testualmente prevede: "Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione". La norma si riferisce, pertanto, a titoli che attribuiscono diritti di natura patrimoniale, se non anche diritti di natura amministrativa (con esclusione, ad ogni buon conto, del diritto di voto nell'assemblea dei soci). Il codice rinvia - per gli aspetti che attengono all'emissione degli SFP, all'attribuzione delle prerogative e degli obblighi dei titolari - a quanto dettato in sede statutaria. Proprio il rinvio all'autonomia privata non può che significare dare rilievo alla causa concreta degli apporti, che potrà oscillare tra una funzione di natura tipicamente finanziaria (alla stregua di forme di partecipazione che si collochino nell'ambito del più ampio *genus* del capitale di debito) ed una più vicina a quella tipica dei conferimenti (il c.d. capitale di rischio). Spetta

quindi alla volontà dei soci determinare le caratteristiche ed il contenuto dei titoli in questione. Tali informazioni si devono rinvenire nel Regolamento di emissione il quale dovrebbe stabilire la conversione degli SFP in azioni e il rapporto di conversione, oltre a specificare che tali strumenti vengono emessi a fronte di un apporto di denaro, effettuato anche tramite compensazione di crediti, certi, liquidi, esigibili e di natura finanziaria, vantati verso la società. In particolare, con la sottoscrizione degli SFP e con la loro successiva conversione in azioni, ciò che solitamente rileva, è che gli istituti finanziari conseguirebbero la “soddisfazione” di una parte del loro credito, laddove la restante parte del debito residuo di componente ipotecaria sarebbe, comunque, garantita dal valore peritato dell’immobile. In questi casi è d’obbligo verificare che sia espressamente precisato se con la sottoscrizione degli SFP e la relativa conversione in azioni, le banche abbiano “soddisfatto” il loro credito mediante compensazione per l’importo corrispondente, anche se appare inverosimile che non sia stato perseguito l’effetto tipico di tale strumento ovvero assicurare “l’apporto da parte di soci o terzi” realizzabile anche tramite compensazione di crediti, certi, liquidi, esigibili e di natura finanziaria, vantati verso la società. Diversamente, ovvero se con la sottoscrizione degli SFP e relativa conversione in azioni, non si fosse intesa da parte delle banche la rimessione o stralcio del debito, ci si troverebbe di fronte ad un’ipotesi in cui gli istituti finanziari avrebbero dotato i loro crediti di una garanzia atipica che potrebbe realizzare gli effetti di un patto commissorio. In altri termini, la previsione relativa all’emissione e conversione degli SFP lascerebbe aperta l’eventualità “pregiudizievole” di essere interpretata come apparentemente sbilanciata in favore della categoria degli istituti finanziari, in quanto tali strumenti partecipativi sembrerebbero emessi ad ulteriore garanzia del recupero del credito vantato dagli istituti finanziari verso la società debitrice e verso i soci garanti, le cui quote societarie risulteranno sicuramente già peggiate in favore delle prime. In assenza di chiare informazioni, infatti, le varie tipologie di strumenti finanziari partecipativi potrebbero creare un evidente disequilibrio economico: da una parte si risolverebbero in uno strumento atipico di garanzia in favore degli istituti finanziari diretto ad assicurare il recupero del proprio credito, senza che sia stata

emarginata la relativa operazione di compensazione, mentre dall’altra la tipologia partecipativa parrebbe maggiormente orientata ad atteggiarsi ad assunzione di quote del capitale di rischio, in quanto si ridurrebbe a nuovo impegno finanziario personale dei soci storici, i quali avranno già, come detto, le relative quote peggiate (nonché verosimilmente le fideiussioni personali). Ad una prospettiva di questo genere si potrebbero muovere rilievi di carattere civilistico in termini di “contratto in frode alla legge” in relazione al profilo causale di cui all’art. 1344 c.c. ma, soprattutto, in una evidente condizione di contrasto con gli interessi della società. Tali elementi, complessivamente, evocano la possibile sussistenza di un atto pregiudizievole nell’accezione di cui all’art. 2392 c.c. che impone all’amministratore di adoperarsi per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Il che può condurre al possibile aggravamento del dissesto, per violazione del suindicato dovere di legge, rilevante *ex art.* 224, n. 2, l.f. Ciò che involge, su un piano logico di preventiva e necessaria informazione, l’esigenza da parte dell’amministratore, di un preciso riferimento sul corretto contenuto da attribuire all’operazione dell’emissione degli strumenti finanziari partecipativi, la cui causa tipica non può essere strumentalizzata e, conseguentemente, la corretta rappresentazione da parte dell’amministratore all’assemblea chiamata ad esprimersi su siffatta modalità realizzativa ed applicativa dello strumento normativamente previsto, al fine di non incorrere in contestazioni astrattamente rilevanti in sede penale.